



COMUNE DI PONTASSIEVE

DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

INDICE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 – SULLE FUNZIONI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

Art. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Art. 4 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

Art. 5 – GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

Art. 8 – MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Art. 9 - MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI E NON RESIDENTI IN ITALIA

Art. 10 - MATRIMONIO SU DELEGA

Art. 11 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE – I TESTIMONI

Art. 12 - COSTO DEL SERVIZIO

Art. 13 - DANNI E RESPONSABILITÀ

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Art 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente disciplinare regola le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e dall'art. 110 del Codice.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, come regolamentata dalla Legge 20 Maggio 2016 n. 76 è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e alle Circolari attuative ed esplicative del Ministero dell'Interno.

Art. 2

SULLE FUNZIONI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento dell'ordinamento dello stato civile", purché cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. La delega di Ufficiale di Stato Civile può essere fatta anche ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
3. L'Ufficiale di Stato Civile deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 396/2000 ed è fatto divieto di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. In base al "Regolamento per la concessione in uso delle sale di rappresentanza" i matrimoni vengono celebrati nella Sala delle Eroine del solo in caso di indisponibilità della stessa viene concessa la sala del Consiglio Comunale.

2. La celebrazione di matrimoni e unioni civili a Pontassieve concorre a promuovere e valorizzare il patrimonio storico –artistico di tutto il territorio comunale. Pertanto, l'Amministrazione Comunale si impegna a facilitare la scelta di Pontassieve da parte dei nubendi, attraverso apposite convenzioni stipulate con soggetti privati che mettono a disposizione residenze di pregio in continuità con il progetto "Sposi in location" approvato con delibera di Giunta Comunale n.92 del 9.4.2015. I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati anche in luoghi diversi dal Palazzo Comunale, in ragione della propria importanza estetica, storica o ambientale, abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico.

Tali uffici separati, sono ritenuti idonei con specifico atto della Giunta Comunale e che viene trasmesso al Prefetto.

Requisito necessario per essere inseriti nell'elenco delle residenze di pregio convenzionate è, da parte del proprietario e gestore della struttura, essere in regola del pagamento dei tributi locali. A tal fine si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando il soggetto richiedente abbia un debito accertato con il Comune, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, derivante da avvio di riscossione coattiva superiore all'importo di € 500,00.

Gli uffici distaccati di stato civile, assumono la denominazione "Casa Comunale" e devono essere nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole continuità territoriale e temporale.

3. In caso di strutture private, riconosciute come uffici separati con la deliberazione della Giunta Municipale, i rapporti tra il Comune e i soggetti privati verranno disciplinati mediante contratti di comodato d'uso. L'elenco dei luoghi deputati per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile sarà reso pubblico e potrà essere aggiornato ogni anno.

4. Quando le parti, o uno di essi, per infermità o altro impedimento giustificato, sono nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale la celebrazione al di fuori della casa comunale e dei luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 109 e 110 del Codice Civile e dalla Legge 76/2016. In questo caso l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce, con l'assistenza del Segretario Comunale e alla presenza di quattro testimoni, nel luogo in cui si trovano le parti impediti.

5. La visita delle sale e dei luoghi di pertinenza comunale potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con l'ufficio dello Stato civile al fine di evitare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate e inserite nel programma amministrativo.

Art. 4

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio matrimoni dello Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri Uffici Comunali, quando necessario.

2. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio di stato civile (allegato 1).

3. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, il luogo della celebrazione, un recapito telefonico e una mail.

4. Per la celebrazione dei matrimoni o unioni civili nella sede dell'edificio municipale di Via Tanzini e nelle sedi esterne la domanda va presentata almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione.

Successivamente sarà richiesta anche la scelta del regime patrimoniale e, per la prenotazione della sala dell'edificio municipale, per motivi di sicurezza, verrà richiesto il numero degli invitati. Per le strutture private la domanda è subordinata all'accettazione della struttura privata. La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco o da suo delegato.

5. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000.

6. Una volta accertata la disponibilità dei locali, gli sposi dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, in una delle modalità previste per i pagamenti a favore dell'Ente - di norma Pago Pa, oppure in via sussidiaria, previo accordo con l'ufficio, mediante bonifico bancario o POS - indicando come causale:

“prenotazione sala per matrimonio/costituzione unione civile di.....” e, la relativa ricevuta che dovrà essere consegnata all’Ufficio di Stato Civile entro 15 gg dal pagamento.

7. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 5

GIORNI ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili e unioni civili, sia nel Palazzo comunale che nelle strutture private denominate "casa comunale", sono celebrati, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati dal comma 2 e sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o suo delegato per la celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta.

Tra l’orario di celebrazione di un matrimonio o unione civile e quello successivo, devono trascorrere non meno di 120 minuti.

2. Le cerimonie, sia nel Palazzo comunale che nelle strutture, possono essere svolte dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.00, la domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nel rispetto di tali orari, le prenotazioni saranno limitate ad un numero di matrimoni compatibili con le esigenze di organizzazione del servizio e con la durata della cerimonia.

3. La precedenza nell’attribuzione delle sale per le celebrazioni, è stabilita secondo la data e l’orario di presentazione desumibili dalla registrazione di protocollo.

4. Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:

- 1 e 6 gennaio
- Pasqua e lunedì di Pasqua
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno

- 15 Agosto
- 29 Settembre (Festa del Patrono San Michele Arcangelo)
- 1° Novembre
- 8, 24, 25 e 26 Dicembre
- 31 Dicembre nel pomeriggio

5. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, di norma, non vengono effettuate inoltre, il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

Art. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri Uffici Comunali, quando necessario.
2. L'Ufficio di Stato Civile accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala nelle sedi distaccate dopo la verifica della correttezza della documentazione necessaria per le pubblicazioni, ovvero comunicherà, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non effettueranno il pagamento all'Ufficio di Stato Civile.
4. Come nelle altre sedi comunali, i matrimoni dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della sua destinazione a sede comunale. La firma degli atti deve essere esclusivamente di colore nero.
5. Non è possibile celebrare più matrimoni/unioni civili nelle residenze esterne nello stesso giorno e allo stesso orario e tra un matrimonio/unione civile e l'altro/a devono intercorrere almeno 120 minuti per evitare la sovrapposizione dello svolgimento della

celebrazione nella stessa sala e per garantire il trasferimento dei documenti in caso di passaggio da una “casa comunale” all'altra.

6. Il ritiro dei documenti è a carico della struttura adibita a casa comunale, salvo diverso accordo con il celebrante delegato e l'ufficio, e deve essere fatto, di norma il giorno lavorativo precedente alla celebrazione direttamente presso l'ufficio di stato civile.

La riconsegna dei documenti dopo la celebrazione deve avvenire il primo giorno lavorativo successivo al matrimonio/unione civile presso l'ufficio di stato civile.

In caso di “staffetta” fra due celebrazioni, nei giorni di sabato e domenica, in due diverse case comunali esterne, lo scambio dei documenti spetterà alle stesse strutture coinvolte che dovranno coordinarsi direttamente per il passaggio dei documenti.

Art. 7

ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. Presso la Sala in cui si tiene la cerimonia è consentita la disposizione di un sobrio addobbo floreale o allestimento a cura e spese degli interessati con divieto di appendere fiori o altro alle porte o alle pareti e di utilizzare candele accese o fiamme libere. Per tali allestimenti devono essere presi accordi con l'ufficio e al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. Nelle sale comunali non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.

2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma di €100,00 a titolo di contributo per le spese aggiuntive di pulizia o ripristino.

3. Presso la sala dedicata alla celebrazione, è altresì consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti audio personali per la diffusione di musica di

sottofondo, purché sia consona alla sede istituzionale e non interferisca con le attività degli uffici.

Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono l'unione civile.

4. E' consentito l'uso della sala fino ad un massimo di 45 minuti successivi alla celebrazione.

5. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

6. Il Comune di Pontassieve si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8

MATRIMONIO E UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso in cui i nubendi, o costituendi le unioni civili, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, o unione civile, di comprendere la lingua italiana.

2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi/costituendi stessi.

3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, o unione civile, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi o costituendi l'unione civile, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

Art. 9

MATRIMONIO O UNIONE CIVILE DI CITTADINI STRANIERI E NON RESIDENTI IN ITALIA

1. Gli sposi / le parti dell'unione civile accompagnati dall'interprete, come previsto al precedente art. 8, dovranno anticipare per e-mail i seguenti documenti scannerizzati: Nulla osta degli sposi/uniti civilmente rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Paese di residenza, tradotto e legalizzato o apostillato (a seconda degli Stati di appartenenza); Certificato di nascita rilasciato dal Paese di origine tradotto e legalizzato o apostillato (a seconda degli Stati di appartenenza); Passaporto dei nubendi o delle parti, in corso di validità; Copia dei documenti dei testimoni con specifica del luogo di residenza; L'istanza di richiesta per la celebrazione del matrimonio/unione civile (allegato 1).

2. I suddetti documenti saranno consegnati in originale all'Ufficiale dello Stato Civile nel giorno fissato per il processo verbale che dovrà essere redatto almeno 5 (giorni) prima della data di celebrazione del matrimonio o unione civile insieme all'interprete, come previsto al precedente art. 8.

3. Nel giorno fissato per il Processo Verbale i nubendi o le parti dell'unione civile dovranno consegnare all'Ufficiale di Stato Civile oltre alla suddetta documentazione la ricevuta di quietanza del versamento effettuato presso la tesoreria comunale.

Art. 10

MATRIMONIO SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica e con le medesime modalità indicate nel presente disciplinare.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente disciplinare.

3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 5 giorni precedenti la data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la documentazione di cui all'art.4 mentre il comune di Residenza in cui è stata richiesta la pubblicazione di matrimonio trasmetterà la delega alla celebrazione del matrimonio/unione civile.

Art. 11

FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE: I TESTIMONI

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o le parti dell'unione civile, due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo/parte, 1 per la sposa/parte), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 5 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi o costituendi l'unione, dovranno consegnare all'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei due testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi o costituendi l'unione, devono darne comunicazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente la data prevista per la celebrazione del matrimonio o unione civile se giorno feriale altrimenti la comunicazione dovrà essere data entro le 48 ore del giorno precedente.

Art. 12

COSTO DEL SERVIZIO

1. La celebrazione del matrimonio civile/unione civile è soggetta al pagamento di una tariffa che varia in base al luogo, al giorno ed all'orario scelto, nonché a seconda della presenza di almeno un nubendo/costituendo l'unione civile residente nel Comune di Pontassieve.
2. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dei costi diretti e indiretti dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio e per la gestione dei rapporti con le strutture private (organizzazione del servizio, consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, etc).
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

4. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 13

DANNI E RESPONSABILITÀ

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture comunali concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge del 20 maggio 2016, n.76;
- D.P.C.M. del 23 luglio 2016;
- Lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'uso delle Sale Comunali.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato approvato con la relativa deliberazione. Da tale data si intendono superate tutte le disposizioni con esse in contrasto.

Tutti i matrimoni/unioni civili prenotati antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente disciplinare, rimangono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della prenotazione.